



Città di Seregno

Servizio Patrimonio

CONCESSIONE IN USO PROMISCUO ALL'ASSOCIAZIONE " SENEGALESI DELLA BRIANZA" DEL LOCALE N. 8 PRESSO L'IMMOBILE DENOMINATO "LA CORTE DEL COTONE" SITO IN VIA MARCO POLO/APPIANI

.....

A mezzo della presente scrittura privata

L'anno duemilaventi, addì uno del mese di dicembre, in Seregno nella sede Comunale di via XXIV Maggio

TRA

L'ing. Franco Greco nato a Olten (CH) il 27.06.1966, Dirigente dell'Area Servizio Manutenzioni e Patrimonio del Comune di Seregno (C.F. 00870790151/P.I. 00698490968) nominato con decreto Sindacale del 01/06/2019 protocollo n. 30853/19, domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08. 2000

E

il sig. Ndiaye Badara nato a Touba (Senegal) il 07/03/1964 (C.F. NDYBDR64C07Z343A), residente in Seregno via S. Giuseppe n.14 che interviene al presente atto nella sua qualità di Rappresentante dell'Associazione "Senegalesi della Brianza"..

PREMESSO

con deliberazione di G.C. n. 79 del 31.03.2016 e successiva deliberazione di G.C. n.78 del 11.04.2017, è stato individuato il locale n. 8 quale sede da concedere in uso promiscuo e in via temporanea all'Associazione " Senegalesi della Brianza "

Che con determinazione n. 170 del 30.03.2016 del Dirigente dell'Area Politiche Economiche e Servizi alla Città è stato approvato lo schema del presente atto per la concessione di locali nella disponibilità del Comune per sedi di Associazioni.

Che è in corso tra le parti la concessione di cui in oggetto rilasciata in data 17/12/2019 protocollo n. 65838;

PRESO ATTO che:

Che con nota protocollo n. 53315 del 01/12/2020, l'Associazione "Senegalesi della Brianza" ha chiesto al Comune la prosecuzione e la disponibilità dell'utilizzo per un ulteriore periodo di anni uno del locale n. 8 sito alla Corte del Cotone, accettando le condizioni del presente atto, al fine di garantire il mantenimento e lo svolgimento delle attività.

Premesso quanto sopra si conviene quanto segue:

ART. 1 -OGGETTO E FINALITA'

Con il presente atto l'Amministrazione Comunale concede in uso promiscuo temporaneo all'Associazione " Senegalesi della Brianza" il locale n. 8 sito in Seregno presso la Corte del

Còtone, al I° piano, evidenziato nella planimetria allegata, di m² 59,40 quale sede alle seguenti condizioni:

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni 1 (uno) a partire dalla data del 01.01.2021 e fino alla sua naturale scadenza prevista il 31/12/2021, fatto salvo quanto previsto dai successivi artt. 6 e 7.

ART 3 - MODALITA' DI UTILIZZO DEI LOCALI

Il Concessionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. utilizzare i locali subordinatamente alla presenza di un responsabile maggiorenne
2. utilizzare i locali concessi in uso unicamente per le finalità che caratterizzano l'attività dell'Associazione concessionaria compatibilmente con la destinazione d'uso e con le norme di sicurezza
3. risarcire l'Amministrazione Comunale dei danni di qualsiasi natura, apportati nel corso dell'uso ai locali concessi e/o alle strutture annesse
4. garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza
5. collaborare con l'eventuale personale di custodia e con il personale dell'Amministrazione Comunale per il miglior mantenimento della struttura
6. il locale sarà consegnato nello stato di fatto manutentivo e conservativo alla data della consegna
7. tutte le manutenzioni ordinarie saranno a carico dell'Associazione assegnataria
8. non potranno essere effettuate modifiche all'impianto idrico- termico- sanitario ed elettrico e non potranno essere messi in opera impianti di condizionamento
9. non potranno essere effettuate opere edilizie che necessitano del rilascio di un titolo abilitativo
10. le pulizie iniziale, periodica e finale saranno a carico dell'Associazione
11. il Comune dovrà e potrà avere accesso al locale in qualsiasi momento senza necessità di preavviso
12. l'Associazione dovrà rispettare il regolamento di condominio
13. a semplice richiesta del Comune il locale dovrà essere lasciato libero
14. il riparto del canone e la regolamentazione degli orari di utilizzo dovrà essere concordata direttamente con gli altri assegnatari

E' fatto divieto di sub-concedere l'uso del/dei locali.

Il Concessionario è inoltre responsabile sia civilmente che penalmente per fatti, episodi, danni verso persone o cose. E' ugualmente responsabile della presenza di estranei all'interno della struttura, ed in caso di inconvenienti che potrebbero verificarsi, ne risponde civilmente e



pénalmente, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. In particolare il Concessionario, nell'utilizzare i locali concessi dal Comune e di proprietà Comunale curerà di non recare molestia agli altri utilizzatori dell'intera struttura.

Si precisa inoltre che i locali sono consegnati privi di arredamento e attrezzature. L'Associazione potrà dotare gli spazi di attrezzature, macchinari, mobili che la stessa riterrà opportuno. Le stesse rimarranno di proprietà dell'Associazione, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a rilevarle al termine della presente convenzione o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I locali dovranno essere riconsegnati al Comune privi da attrezzature, macchinari e arredi: lo sgombero e le relative spese saranno a carico dell'Associazione che dovrà provvedervi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza della concessione, o in caso di risoluzione anticipata, entro 15 (quindici) dalla risoluzione stessa.

ART. 4 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per l'espletamento di cui all'art. 3 l'Associazione si avvarrà di persone il cui nominativo sarà comunicato all'Amministrazione Comunale entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di mancata indicazione del nominativo della persona incaricata della sicurezza e/o dell'apertura, chiusura, custodia e pulizia dei locali il responsabile di quanto sopra indicato viene individuato direttamente nel firmatario del presente atto.

In ogni caso il concessionario solleva il concedente da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed i propri collaboratori con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

ART. 5 – ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale concede all'Associazione il locale n. 10 ad uso promiscuo con altra associazione, meglio evidenziato nella planimetria allegata, stabilendo un canone fino al 31/12/2019 di **€. 429,46** così desunto:

€. 14,46 mq/anno x mq. 59,40 = €. 858,92 da ripartirsi per la quota a parte di 1/2, ivi comprese le spese di gestione, acqua – luce – riscaldamento, (giusta delibera di G.C. n.78 del 31.03.2016 "Determinazione della tariffa per l'applicazione del canone di concessione in uso di locali alle associazioni iscritte all'apposito albo comunale" e successive modificazioni).

La quota a parte del canone è pari ad €. 858,92/2= €. 429,46

Il pagamento del canone viene stabilito in unica rata anticipata.

ART. 6 – SOSPENSIONE E RECESSO DEL CONCEDEnte

Il Concedente, nel caso constataste l'inosservanza degli impegni e delle modalità di utilizzo dei locali e dopo infruttuoso richiamo scritto, potrà sospendere la concessione per un tempo limitato o revocare la stessa per fatti di particolare gravità.

Il Concedente con preavviso non inferiore a 10 gg. potrà recedere dalla concessione in qualsiasi momento, per esigenze pubbliche, che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso. Tale recesso non darà diritto ad alcun risarcimento da parte del concessionario, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

Resta comunque salva e in ogni momento applicabile la facoltà di recesso straordinaria eventualmente prevista nei regolamenti del Comune di Seregno.



ART. 7 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario potrà recedere dalla concessione prima della sua naturale scadenza inviando formale disdetta all'Amministrazione Comunale. Nessun ristoro patrimoniale sarà dovuto all'Associazione per gli interventi di adeguamento effettuati nei locali dati in uso, né alcun rimborso sul canone annuo già pagato.

ART. 8 - NORME FINALI

La presente concessione sarà oggetto di modifica a seguito dell'adozione di ulteriori regolamenti e/o atti amministrativi in materia, ai fini di un automatico adeguamento alle norme negli stessi contenute.

Letto, confermato e sottoscritto.

Seregno, li 01.12.2020

p. L'ASSOCIAZIONE

Ndiaye Badara



p. IL COMUNE DI SEREGNO

Ing. Franco Greco.

Esente da bollo ai sensi del decreto Legislativo n. 460 del 04.12.1997 - Art. 10 e 17 -